

Regolamento di gestione dei Licei Linguistici Provinciali

(Deliberazione della Giunta Provinciale n. 118 del 28.6.2002)

TITOLO I

NATURA, FINALITA' ED ORDINAMENTO DEI LICEI LINGUISTICI PROVINCIALI

Art. 1 NATURA E FINALITA'

1. Il Liceo Linguistico "A. Lincoln" di Enna e il Liceo Linguistico "M.L.King" di Agira sono scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n.62, gestite dalla Provincia Regionale di Enna, che hanno come finalità la diffusione dell'insegnamento delle lingue e letterature straniere nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo umanistico.
2. A completamento del corso di studi previsto per tali Istituti, essi rilasciano il Diploma di Maturità Linguistica, avente valore legale e valido per l'accesso alle facoltà universitarie, come per legge.
3. I competenti organi della Provincia Regionale e dei Licei Linguistici Provinciali assicurano il mantenimento dei requisiti previsti dalla L.10 marzo 2000, n.62, per il riconoscimento della parità degli stessi Istituti.
4. Allo scopo di garantire la libertà delle scelte educative da parte delle famiglie e il diritto di apprendere degli alunni, la Provincia Regionale, in quanto Ente Locale gestore dei Licei Linguistici Provinciali, assicura il pieno rispetto dell'autonomia didattica, in conformità al Piano dell'Offerta Formativa adottato dagli stessi in sintonia con le finalità di cui al precedente comma 1. La Provincia Regionale garantisce la piena libertà di insegnamento, nell'ambito e nel pieno rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, favorendo altresì la sperimentazione didattica e l'attuazione di metodologie innovative di insegnamento liberamente scelte dai singoli docenti o deliberate dagli Organi Collegiali degli Istituti.
5. L'iscrizione ai Licei Linguistici Provinciali è aperta a chiunque, accettandone il progetto educativo ed in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare, ne richieda l'iscrizione. La Provincia Regionale predispone apposite misure per l'accoglienza degli studenti portatori di *handicap*.
6. I Licei Linguistici Provinciali hanno autonomia gestionale secondo quanto previsto dall'Ordinamento degli Enti Locali Siciliani. A tal fine, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ai Capi d'Istituto sono attribuiti autonomi compiti di direzione, coordinamento, gestione e valorizzazione delle risorse umane e di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati conseguiti.

Art. 2
TITOLO PER L'ISCRIZIONE -
DURATA DEL CORSO DI STUDI

1. Per l'iscrizione alla prima classe dei Licei Linguistici Provinciali è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.
2. L'iscrizione alle classi successive alla prima avviene, come nelle scuole statali, per promozione o per esame di idoneità.
3. Il corso di studi, della durata di cinque anni, ripartiti in un biennio ed in un triennio, si conclude con l'esame di maturità.

Art. 3
SEDI DEI LICEI LINGUISTICI PROVINCIALI

1. I Licei Linguistici Provinciali hanno sede nel Comune di Enna e nel Comune di Agira.
2. Con deliberazione della Giunta Provinciale possono essere istituiti autonomi Licei Linguistici in altri Comuni della Provincia.

Art. 4
AMMINISTRAZIONE

1. Le risorse previste nel Bilancio della Provincia Regionale e destinate al funzionamento dei Licei Linguistici Provinciali per l'espletamento dei propri compiti istituzionali vengono annualmente attribuite, in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai Capi dei relativi Istituti.
2. Tali risorse sono utilizzate previa eventuale deliberazione dei competenti organi collegiali, secondo quanto previsto dalla normativa statale.
3. I Capi d'Istituto dei Licei Linguistici Provinciali esercitano ogni competenza gestionale attribuita ai Capi d'Istituto delle Scuole Statali che non sia assegnata, dal presente Regolamento o da altri atti regolamentari della Provincia Regionale di Enna, alla competenza di altri Organi od Uffici dell'Ente.
4. Fatte salve le competenze attribuite al 2° Settore (Personale) dal presente Regolamento o dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il Capo d'Istituto gestisce le risorse umane a disposizione e ne assume piena responsabilità anche in materia di relazioni sindacali.
5. Il 2° Settore (Personale) conserva inoltre, in analogia a quanto previsto dall'Ordinamento Statale, tutte le competenze in materia di gestione del

personale che necessitano di una gestione unitaria per tutti i Licei Linguistici Provinciali.

6. Le altre competenze gestionali di carattere unitario relative al funzionamento e all'attività dei Licei Linguistici Provinciali restano attribuite al 7° Settore – Socio-Culturale della Provincia Regionale.

Art. 5
MODALITA' DI ISCRIZIONE -
TASSA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

1. Ferma restando la libertà di iscrizione ai Licei Linguistici Provinciali, ai sensi del 4° comma, lett. d) dell'articolo unico della L.62/2000, il Dirigente del 7° Settore, sulla base della vigente normativa statale, fissa annualmente i criteri relativi alla iscrizione degli alunni e alla formazione delle nuove classi per il successivo anno scolastico.
2. Il Dirigente del 7° Settore determina, altresì, in conformità all'ordinamento statale, l'entità della tassa di iscrizione e frequenza, nonché del contributo per spese di assicurazione, funzionamento, laboratorio, ecc. Tale contributo sarà versato direttamente a ciascun Istituto.

Art. 6
FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il numero degli alunni per classe deve essere quello stabilito dal vigente ordinamento scolastico statale.

Art. 7
ORGANI COLLEGIALI

Si applicano ai Licei Linguistici Provinciali, per le parti che li riguardano ed in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 31.5.1974, n.416 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.8
ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Le attività didattiche sono autonomamente organizzate dai Licei Linguistici Provinciali, su deliberazione dei competenti organi collegiali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari relative agli insegnamenti curriculari obbligatori e alle modalità di svolgimento.
2. Eventuali attività extracurricolari deliberate dagli Istituti Provinciali che comportino maggiori spese, possono essere autonomamente deliberate dai competenti organi degli Istituti, nei limiti delle risorse finanziarie

assegnate agli stessi negli appositi capitoli del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Provinciale.

Art. 9
ATTIVITA' COLLATERALI

Nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strutturali assegnate, i Licei Linguistici Provinciali:

- a) organizzano le attività complementari scolastiche e parascolastiche, quali corsi di sostegno, di recupero e integrativi per i propri allievi più meritevoli e più bisognosi, e svolgono opera di incentivazione degli allievi stessi allo studio, mediante l'assegnazione ai più meritevoli di soggiorni all'estero, viaggi premio, borse di studio, ecc.;
- b) curano la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero dell'Istruzione, dall'Assessorato Regionale alla P.I., o da altri Enti;
- c) favoriscono qualsiasi iniziativa diretta a sviluppare e a perfezionare la conoscenza delle tecniche linguistiche;
- d) promuovono e incrementano attività idonee a sviluppare lo spessore culturale degli alunni, la loro conoscenza delle lingue e la loro formazione umanistica;
- e) possono organizzare appositi corsi pomeridiani volti sia ad approfondimenti delle conoscenze linguistiche o alla conoscenza di altre lingue da parte degli alunni, sia alla diffusione delle conoscenze linguistiche tra gli studenti di altre scuole o i lavoratori;
- f) promuovono apposite iniziative finalizzate a garantire il diritto allo studio degli studenti in situazione di difficoltà o disagio.

TITOLO II

**FUNZIONE DOCENTE,
RECLUTAMENTO E RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE DOCENTE**

Art. 10
LIBERTA' DI INSEGNAMENTO

1. Nel rispetto delle norme costituzionali, delle leggi e del presente Regolamento, i docenti dei Licei Linguistici Provinciali hanno libertà di insegnamento.
2. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

3. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

Art. 11 FUNZIONE DOCENTE

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
2. I docenti dei Licei Linguistici Provinciali, oltre a svolgere il normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse alla funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. L'orario di servizio destinato a tali attività è disciplinato dal successivo art.24.
3. In particolare:
 - a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
 - b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
 - c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
 - d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
 - e) partecipano ai lavori delle commissioni d'esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

Art.12 INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

1. Il personale docente laureato dei Licei Linguistici Provinciali è inquadrato nella Categoria D dell'Ordinamento Professionale del personale dipendente dagli EE.LL. di cui al CCNL del 31.3.99.
2. I conversatori di lingue straniere fanno parte dell'area del personale docente e sono inquadrati nella Categoria C dell'Ordinamento Professionale citato al comma precedente.
3. Il personale in servizio a tempo indeterminato di cui al presente articolo ha diritto alla retribuzione base e alle indennità previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto Regioni-EE.LL. Lo stesso personale partecipa agli istituti economici previsti dagli stessi contratti collettivi, ivi compresa la progressione economica nell'ambito della categoria di appartenenza.
4. Ai docenti incaricati o supplenti con orario di lavoro inferiore alle 18 ore competerà il trattamento economico previsto per il personale in servizio a

tempo indeterminato, in ragione di tanti diciottesimi per quante sono le ore settimanali di servizio. Tale retribuzione spetta esclusivamente per la durata del servizio, indipendentemente dal titolo di assunzione dell'incarico.

Art. 13
RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE DOCENTE

1. Il presente Regolamento costituisce normativa speciale e derogatoria rispetto al Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi provinciali, approvato con Deliberazione di G.P. n. 61 del 24.4.02, in materia di diritti e doveri del personale docente.
2. Nella stessa materia, il Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi provinciali trova applicazione per quanto non previsto dal presente Regolamento.

Art. 14
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le assunzioni del personale docente, per i posti vacanti previsti in organico, vengono effettuate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di cui all'art.35 del D.lgs.165/2001, sulla base di procedure concorsuali pubbliche, per soli titoli, volte alla formazione di graduatorie permanenti, dalle quali vengono attinti i docenti destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato in relazione alle vacanze di posti di organico previste nell'anno scolastico immediatamente successivo.
2. Le graduatorie permanenti vengono predisposte in relazione a ciascuna classe di concorso cui afferiscano insegnamenti impartiti presso i Licei Linguistici Provinciali.
3. Per l'inserimento nelle graduatorie permanenti sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale è richiesto l'inserimento in graduatoria;
 - b) aver maturato, nell'arco dell'ultimo triennio e nella stessa classe di concorso, almeno 270 giorni di effettivo servizio presso i Licei Linguistici Provinciali. Tale requisito è prescritto, al fine di individuare una soglia minima di idoneità in relazione all'esperienza e alla specifica professionalità necessarie ai fini dell'accesso, nonché al fine di contemperare l'obiettivo della continuità didattica con quello di incentivare la permanenza dei docenti assunti a tempo determinato presso i Licei Linguistici Provinciali. Quanto sopra, in analogia a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, e dal comma 1 dell'art. 2 della L.124/99, come interpretati dagli artt. 1 e 2 del D.L. 255/2001,

convertito con modificazioni dalla L. 333/2001, e dal D.M. 18 maggio 2000, n.146, avendo tale normativa richiesto 360 giorni di servizio effettivo nel corso dei quattro anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di inserimento in graduatoria;

- c) essere inseriti, relativamente alla stessa classe di concorso, nelle graduatorie permanenti valide ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato presso le scuole statali della Provincia di Enna.
4. Le graduatorie permanenti sono aggiornate annualmente, con efficacia dal 1° Settembre, con l'inserimento di nuovi aspiranti che abbiano maturato i requisiti di accesso previsti dal presente Regolamento, nonché con l'aggiornamento del punteggio spettante ai candidati già inseriti in graduatoria, in relazione ai nuovi titoli valutabili prodotti dagli stessi. Esse saranno conseguentemente utilizzate ai fini della copertura dei posti che siano precedentemente rimasti vacanti o che si siano successivamente resi vacanti e che non sia stato possibile ricoprire ai sensi del comma successivo a causa dell'esaurimento della precedente graduatoria. Esse sono inoltre utilizzate per la copertura di tutti i nuovi posti che siano stati istituiti nell'organico dei Licei Linguistici Provinciali successivamente all'indizione del bando relativo all'anno precedente.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, le graduatorie rimangono valide fino alla efficacia delle nuove graduatorie, ai fini della copertura dei posti che si siano successivamente resi vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del bando.
6. Il bando relativo alle procedure di cui al presente articolo è approvato dal Dirigente del Settore Personale. Esso viene pubblicato integralmente all'Albo della Provincia, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Di esso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale.
7. Trattandosi di pubblici concorsi per soli titoli, in base alle disposizioni normative vigenti in materia per gli Enti Locali, lo stesso Dirigente del Settore Personale provvede all'approvazione delle graduatorie e alla loro pubblicazione all'albo dell'Ente in tempo utile ai fini dell'assunzione degli aventi diritto entro il 1° Settembre di ciascun anno. La determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie costituisce provvedimento definitivo.
8. In caso di esaurimento della graduatoria senza che sia stato possibile procedere alla copertura di tutti i posti vacanti messi a concorso, si procederà alla temporanea copertura dei posti vacanti che dovessero essere rimasti scoperti a norma dell'articolo seguente.
9. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo vengono disposte con decorrenza dall'1 settembre di ciascun anno scolastico. Ciascun docente assunto a tempo indeterminato ha diritto alla scelta della sede relativa al posto da coprire, secondo l'ordine di

graduatoria. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Settore Personale pubblica, mediante affissione all'albo della Provincia, l'elenco dei posti-cattedra vacanti da ricoprire presso i Licei Linguistici Provinciali con decorrenza dal successivo 1° Settembre.

10. Il servizio prestato presso i Licei Linguistici Provinciali prima dell'assunzione a tempo indeterminato è riconosciuto ad ogni effetto giuridico ed economico. Qualora esso sia prestato per orario settimanale inferiore a 18 ore, è rapportato all'ordinario orario di servizio dei docenti.
11. Il personale docente già in servizio a tempo indeterminato che desideri ottenere il trasferimento di sede o il passaggio di cattedra nell'ambito degli stessi Licei Linguistici Provinciali, può farne richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno. Il trasferimento o il passaggio di cattedra, ove il richiedente sia in possesso dei necessari requisiti professionali, viene concesso con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo. In presenza di più aspiranti al trasferimento o passaggio di cattedra per la copertura dello stesso posto-cattedra, sarà formulata un'apposita graduatoria in base alla valutazione dei titoli, secondo la vigente tabella approvata col più recente Decreto Ministeriale.
12. I titoli valutabili ed i criteri di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie di cui al presente articolo sono stabiliti dall'allegato A, e sono formulati in considerazione dell'esigenza di reclutare personale qualificato ed idoneo all'insegnamento e con adeguata esperienza, nonché in funzione dell'esigenza di garantire la continuità didattica presso i Licei Linguistici Provinciali.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, in materia di assunzione del personale, e particolarmente in materia di periodo di prova, documentazione di rito, decadenza dal diritto all'assunzione, ecc., si applicano le norme del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della G.P. n. 61 del 24.4.2002, in quanto compatibili con le vigenti norme di legge e contrattuali, queste ultime avendo riguardo ai CCNL per il comparto Regioni-EE.LL.

Art. 15
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DEL PERSONALE DOCENTE

1. Successivamente all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti aventi diritto, le graduatorie permanenti di cui al precedente articolo 14 saranno utilizzate, per i candidati che ne abbiano fatto richiesta, anche per eventuali contratti a tempo determinato, nei casi previsti dal presente Regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del precedente articolo, nel caso le graduatorie di cui al comma precedente non presentino un

numero di aspiranti a supplenze sufficiente a sopperire alle esigenze di reclutamento di personale a tempo determinato per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, l'individuazione dei destinatari di proposta di assunzione avverrà sulla base di ulteriori graduatorie provinciali, di validità triennale, utilizzabili ai soli fini previsti dal presente articolo e predisposte a norma delle disposizioni seguenti.

3. Per l'inserimento nelle graduatorie di cui al comma precedente sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale è richiesto l'inserimento in graduatoria;
 - b) non essere inseriti, relativamente alla stessa classe di concorso, nelle graduatorie permanenti valide ai fini dell'assunzione a tempo determinato presso le scuole statali di province diverse dalla Provincia di Enna.
4. I titoli valutabili ed i criteri di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie di cui al presente articolo sono stabiliti dall'allegato B, e sono formulati in considerazione dell'esigenza di reclutare personale qualificato ed idoneo all'insegnamento e, possibilmente, con esperienza, nonché nell'ottica di favorire la continuità didattica presso i Licei Linguistici Provinciali.
5. In caso di ulteriore esaurimento delle graduatorie di cui al presente articolo, i Capi d'Istituto dei Licei Linguistici Provinciali provvederanno all'assunzione di aspiranti al conferimento delle supplenze anche non in possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso in questione, purché in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento statale per la partecipazione alle procedure concorsuali per titoli ed esami relative alla medesima classe di concorso.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, i Capi d'Istituto formeranno apposite graduatorie d'Istituto sulla base dei criteri di valutazione previsti dallo stesso Allegato B.
7. Limitatamente alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, le graduatorie permanenti, nonché le graduatorie provinciali e d'istituto previste dal presente articolo, saranno redatte dai competenti Organi anche per i posti di sostegno, pur se per tali insegnamenti non siano previsti posti-cattedra nella dotazione organica dei Licei Linguistici.

Art. 16
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DISPOSTE PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO

1. Ad inizio di anno scolastico, il Dirigente del Settore Personale conferisce, con le modalità di cui all'articolo precedente, supplenze annuali per la copertura dei posti di organico vacanti e disponibili nei casi in cui non sia comunque possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato e

sempre che la vacanza e disponibilità siano prevedibilmente permanenti per l'intero anno scolastico.

2. Nelle eventualità di cui al precedente comma, il Presidente della Provincia Regionale, può disporre, con priorità rispetto al personale esterno inserito nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento delle supplenze, che il relativo incarico sia conferito a personale dipendente dell'Ente a tempo indeterminato in possesso dei necessari requisiti professionali che ne abbia fatto istanza e che sia inquadrato in categoria professionale corrispondente a quella del posto da coprire con la supplenza.
3. L'eventuale esercizio della facoltà prevista dal comma precedente non comporta l'acquisizione di alcun diritto al rinnovo del distacco da parte dei dipendenti interessati.
4. Ad inizio di anno scolastico, il Dirigente del Settore Personale conferisce, altresì, supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche in relazione alle esigenze di reclutamento di personale docente nei casi diversi da quelli contemplati dal primo comma del presente articolo.

Art. 17 **SUPPLENZE**

1. Per la sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti o cessati dal servizio per qualsiasi causa durante il periodo delle lezioni, i Capi d'Istituto provvedono con l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo.
2. In caso di assenza di insegnanti improvvisa, saltuaria o inferiore a dieci giorni, si provvede alla immediata sostituzione mediante l'utilizzo, nell'ordine e secondo disponibilità, del seguente personale, anche se docente di disciplina diversa, in servizio presso lo stesso Liceo:
 - a) docenti a disposizione perché rientrati in servizio dopo il 30 aprile, quando la necessità si verifichi successivamente a tale data;
 - b) docenti il cui orario di cattedra sia inferiore a quello d'obbligo e che si trovino, pertanto, a disposizione;
 - c) docenti con orario inferiore alle 18 ore settimanali, non fruanti di trattamento di cattedra;
 - d) docenti già in servizio con orario cattedra completo che siano disponibili per ore soprannumerarie.
3. In caso di assenza continuativa superiore a 10 giorni, si provvede conferendo la supplenza al personale docente già in servizio presso il Liceo Linguistico che sia in possesso dei requisiti professionali necessari per l'insegnamento nella disciplina del posto per il quale è necessario procedere alla sostituzione, osservando l'ordine di priorità di cui al comma precedente, ove tale modalità di sostituzione sia possibile, in relazione all'orario delle lezioni.

4. Nel caso di impossibilità di provvedere a norma del comma precedente, si provvede mediante l'assunzione a tempo determinato, per il tempo strettamente necessario, di nuovo personale, secondo l'ordine di inclusione nelle graduatorie di cui agli articoli 14 e 15.
5. Qualora dal provvedimento adottato dal Capo d'Istituto ai sensi del presente articolo consegua una spesa ulteriore, lo stesso Capo d'Istituto provvederà alla liquidazione ai supplenti delle relative spettanze entro il giorno 10 di ciascun mese.
6. In nessun caso può farsi luogo all'assunzione a tempo determinato di supplenti per un periodo inferiore a dieci giorni o con scadenza oltre il termine delle attività didattiche
7. Il docente supplente non potrà essere chiamato ad altra supplenza che debba avere inizio durante il periodo di quella per la quale è già impegnato, a meno che la nuova supplenza debba essere conferita sino al termine delle attività didattiche. Tale possibilità è consentita solo fino al 30 aprile, a prescindere dal numero di ore settimanali di insegnamento.
8. Ove l'insegnante supplito si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo oltre quello originariamente previsto, la supplenza è prorogata sino alla nuova data di rientro prevista.

Art. 18
DISPOSIZIONI COMUNI PER I RAPPORTI
A TEMPO DETERMINATO

1. I rapporti di lavoro di cui agli artt.16 e 17 sono regolati contrattualmente. Il relativo contratto di lavoro dovrà essere stipulato dal docente individuato, a pena di decadenza, entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di individuazione.
2. Il contratto individuale di lavoro dovrà prevederne la disciplina in conformità al presente Regolamento e ai richiamati contratti collettivi. In particolare, dovrà essere indicata la durata prevista del rapporto di lavoro, la classe di concorso cui afferisce l'insegnamento oggetto della prestazione, il numero di ore settimanali di insegnamento e di quelle a disposizione, il livello di inquadramento ed il trattamento economico spettante a titolo di salario principale, fatta salva l'applicazione degli istituti contrattuali relativi al salario accessorio.
3. Entro 20 giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro, il dipendente dovrà presentare la documentazione di rito prevista dalle vigenti disposizioni, ove la stessa non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione.

4. I rapporti di cui al primo comma del presente articolo si risolvono automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, nel caso delle supplenze, anche prima di tale data a seguito del rientro in servizio del lavoratore sostituito, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 23.
5. Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine e senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Al di fuori di tale ipotesi, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito.

TITOLO III

ORGANICO, FUNZIONI E RECLUTAMENTO DEI CAPI DI ISTITUTO

Art. 19

FUNZIONI DEL CAPO D'ISTITUTO

1. La direzione didattica ed amministrativa dei Licei Linguistici Provinciali è affidata ai relativi Capi d'Istituto.
2. Il Capo d'Istituto assolve alla funzione di promozione e coordinamento delle attività didattiche del Liceo, assicurandone la gestione unitaria sotto l'osservanza degli ordinamenti scolastici in vigore e delle norme del presente regolamento.
3. In particolare:
 - a) ha la rappresentanza e la responsabilità della gestione didattica del Liceo di fronte alle autorità scolastiche;
 - b) presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, e la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dai predetti organi collegiali e dal Consiglio d'Istituto;
 - d) attua le deliberazioni ed esegue le direttive impartite dai competenti Organi della Provincia Regionale;
 - e) procede alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti;
 - f) nel rispetto della libertà d'insegnamento ed unitamente al Collegio dei Docenti, promuove e coordina le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del Liceo;

- g) adotta e propone, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti resi necessari da inadempienze e carenze del personale docente e non docente;
 - h) coordina il calendario delle assemblee nel Liceo;
 - i) cura l'attività di esecuzione delle norme riguardanti studenti ed insegnanti, ivi compresi i termini e le modalità di ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario scolastico, la disciplina delle assenze (salvi i provvedimenti di competenza del Settore Personale in materia di congedi ed aspettative), l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;
 - j) al termine di ogni anno scolastico presenta alla Giunta Provinciale una dettagliata relazione sull'attività didattica del Liceo;
 - k) svolge le funzioni amministrative inerenti alla gestione del Liceo per la parte non riservata alla competenza di altri organi della Provincia Regionale.
4. La Giunta Provinciale, in relazione al numero delle classi e all'incremento della popolazione scolastica, ha facoltà di concedere al Capo d'Istituto l'esonero totale o parziale dall'insegnamento.

Art. 20

INQUADRAMENTO DEI CAPI D'ISTITUTO

1. Ai sensi della lett. d) del comma 16 dell'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59 e del settimo comma dell'art.25 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché in considerazione di quanto disposto con Circolare Ministeriale n. 193 del 3.8.2000, prot. n.9407, i Presidi dei Licei Linguistici Provinciali assumono la qualifica dirigenziale previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto dell'attribuzione delle competenze e responsabilità connesse all'autonomia gestionale.
2. Ai sensi della lett. h) del 4° comma dell'articolo unico della L. 10 marzo 2000, n.62, si applicherà ai dirigenti scolastici il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per il comparto Scuola per il personale avente la qualifica di Dirigente Scolastico.
3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, l'inquadramento dei Capi d'Istituto resta confermato nella Categoria D (con posizione economica iniziale D3) dell'ordinamento professionale del personale degli EE.LL., contenuto nel CCNL del 31.3.99. L'attribuzione del trattamento economico spettante al Dirigente Scolastico potrà essere effettuata a seguito dell'attribuzione delle competenze e responsabilità connesse all'autonomia gestionale.

Art. 21
REQUISITI SPECIFICI PER
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PER I POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Al concorso per i posti di Dirigente Scolastico è ammesso il personale docente dei Licei Linguistici Provinciali o delle scuole secondarie statali di secondo grado che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea e di abilitazione all'insegnamento in una delle discipline insegnate nei Licei Linguistici.
2. Alla procedura concorsuale si applicano le norme del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della G.P. n. 61 del 24.4.2002, in quanto compatibili con le vigenti norme di legge e contrattuali.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DOCENTE

Art. 22
LIBERTA' SINDACALE

1. Il personale direttivo e docente ha diritto di riunione nei locali dell'Istituto al di fuori del normale orario delle lezioni.
2. Lo stesso personale ha, inoltre, diritto di riunione durante l'orario di lavoro entro il limite di dieci ore per anno scolastico, da utilizzarsi per la partecipazione ad assemblee indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali. A tal fine, in previsione di assemblee che debbano tenersi durante l'orario delle lezioni, il Capo d'Istituto cura l'adozione degli opportuni provvedimenti per la sospensione delle lezioni, dando tempestivo preavviso alle famiglie degli alunni.
3. L'ordine del giorno deve essere comunicato al Capo d'Istituto almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea.
4. Alle riunioni possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali di categoria del comparto Scuola.

Art. 23

ASSENZE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

1. Il diritto alle ferie e a permessi retribuiti e a brevi permessi personali, le assenze per malattia o per l'espletamento di compiti e funzioni relativi a cariche elettive, l'aspettativa del personale direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo sono disciplinati dalle norme contenute nel CCNL relativo al comparto Scuola.
2. Il personale docente che debba riprendere servizio dopo il 30 Aprile al termine di un periodo di assenza continuativa di almeno 150 giorni per motivi di famiglia o infermità, resta a disposizione dell'Istituto per essere utilizzato in supplenze, corsi di recupero e sostegno, o altre attività didattiche e parascolastiche. Nell'ultima classe del ciclo di studi, la durata dell'assenza minima è ridotta a 90 giorni continuativi.
3. Il personale direttivo può essere autorizzato dal Presidente della Provincia, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici d'esame o di concorso e per l'espletamento di attività di studio, ricerca, consulenza, ecc. presso altre amministrazioni o enti, e può essere autorizzato a partecipare, per non più di 5 giorni, a convegni o congressi organizzati da associazioni professionali del personale direttivo e docente.
4. La stessa autorizzazione può essere accordata dal Dirigente del Settore Personale al personale docente in servizio a tempo indeterminato.

Art. 24

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

1. Il Capo d'Istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Il Capo d'Istituto assicura, comunque, una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.
2. L'orario di servizio dei docenti è di 18 ore settimanali, da destinare all'insegnamento e da svolgersi in non meno di 5 giorni settimanali. Alle attività integrative connesse alla funzione docente (quali le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie) è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.

3. I docenti il cui orario cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche.
4. Ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, è compensata, per il periodo di effettiva durata della prestazione, in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale.
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL.
6. Per quant'altro non previsto nel presente articolo, in materia di orario di servizio, si applicheranno le disposizioni contenute nel CCNL del comparto Enti Locali, relativamente agli insegnanti delle scuole gestite dagli stessi.

Art. 25
INCOMPATIBILITA'

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Capo d'Istituto, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Il Capo d'Istituto, sentito il Consiglio di Istituto, ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla la continuazione.
3. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private. Sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
4. Al Capo d'Istituto è fatto divieto di impartire lezioni private.

5. Il personale docente a tempo determinato può, entro il limite di 24 ore settimanali complessive, cumulare incarichi d'insegnamento a tempo determinato presso scuole statali.
6. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ufficio di Docente e di Capo di Istituto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
7. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale o industriale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative. Il personale che vi contravvenga viene diffidato dal Dirigente del Settore Personale a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Dirigente del Settore Personale.
8. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
9. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del capo d'Istituto, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicheranno in materia di incompatibilità le disposizioni contenute nel vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in quanto compatibili.

Art. 26
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE IN ESUBERO

1. Ove, per contrazione di corsi o di classi, si venisse a determinare una riduzione delle cattedre o delle ore di insegnamento che le costituiscono, i rispettivi docenti verranno utilizzati, totalmente o parzialmente per le ore venute meno, per le supplenze o per l'espletamento delle attività scolastiche o parascolastiche previste dal precedente articolo 23.
2. Qualora si ravvisi, comunque, l'impossibilità di una loro utilizzazione nell'ambito dei Licei Linguistici Provinciali con compiti attinenti alla funzione docente, il personale in esubero potrà essere comandato a

prestare servizio presso altri Uffici o servizi dell'amministrazione stessa, in posizioni di lavoro equivalenti a quella di inquadramento, secondo il vigente ordinamento professionale del personale degli Enti Locali.

TITOLO V

DOTAZIONE ORGANICA DEI LICEI LINGUISTICI PROVINCIALI

Art. 27

DOTAZIONE ORGANICA DEI LICEI LINGUISTICI

1. La dotazione organica del personale dei Licei Linguistici Provinciali è prevista dall'allegato "C" del presente Regolamento.
2. Per quanto attiene alla dotazione organica del personale docente, essa è formulata sulla base dei posti-cattedra previsti in maniera stabile in ciascuno dei Licei Linguistici Provinciali fin dall'anno scolastico immediatamente successivo. Ciascun posto-cattedra deve prevedere l'insegnamento della disciplina per 18 ore settimanali. Con esclusione delle cattedre di Educazione Fisica e di Conversazione in Lingua Straniera, è ammessa la formazione di cattedre di almeno 15 ore di insegnamento, fermo restando il completamento dell'orario con ore a disposizione.
3. Ove, successivamente alla formazione delle cattedre secondo le modalità previste dal precedente comma, residuino spezzoni orari che, opportunamente abbinati tra i due Licei Linguistici Provinciali, consentano la formazione di ulteriori cattedre intere, il Settore Personale prevederà ulteriori posti-cattedra conformi ai requisiti di cui al comma precedente con doppia sede di servizio. In tal caso, le attività didattiche ed extra-didattiche degli Istituti dovranno essere organizzate tenendo presenti le esigenze di trasferimento dei docenti con doppia sede di servizio tra le due sedi, evitando ove possibile l'utilizzazione degli stessi nelle due sedi nel corso della stessa giornata.
4. Relativamente al rimanente personale, la dotazione organica dei Licei Linguistici è formulata, tenuto conto delle esigenze degli Istituti Provinciali e delle attività didattiche programmate, nel rispetto dell'art. 548 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 e delle ulteriori disposizioni e tabelle applicative approvate dall'Amministrazione del Ministero dell'Istruzione.
5. Con cadenza annuale, la Giunta Provinciale, in relazione alle mutate circostanze di cui ai commi precedenti, apporta le necessarie modifiche alla Dotazione Organica dei Licei Linguistici Provinciali.

6. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale di cui all'art. 10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 del 24.4.2002, i posti vacanti della Dotazione Organica sono coperti con le modalità di cui all'articolo 14 per quanto concerne le assunzioni del personale docente, e secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi per quanto concerne il rimanente personale. I requisiti di accesso a tali ultimi profili, le prove selettive e le commissioni di concorso sono disciplinati dall'allegato "D" del presente Regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le graduatorie di cui all'art.15 del presente Regolamento saranno approntate, a seguito della pubblicazione di un apposito bando da effettuarsi entro il 28 febbraio 2003 e saranno utilizzate con decorrenza dall'anno scolastico 2003/2004. Ai fini previsti dallo stesso articolo, per l'anno scolastico 2002/2003 saranno utilizzate, limitatamente ai docenti in possesso di abilitazione per la classe di concorso relativa all'insegnamento per il quale occorre procedere all'assunzione, le graduatorie per il conferimento delle supplenze presso i Licei Linguistici Provinciali di Enna e Agira per il triennio 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, senza effettuazione di alcun depennamento per l'anno 2001/2002.
2. Per l'anno scolastico 2002/2003, si prescinde dal rispetto dei termini previsti dai commi 7, 9 e 11 dell'art.14.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i sotto elencati profili professionali vengono trasformati nei corrispondenti nuovi profili a fianco indicati:

	Profilo esistente	Cat.	Nuovo profilo	Cat
1	Bidello	A	Collaboratore Scolastico	A
2	Aiutante Tecnico	B	Assistente Tecnico	B
3	Collaboratore Amm.vo II.SS	B	Assistente Amm.vo	B
4	Segretario Istituti Scolastici	D	Responsabile Amministrativo II.SS.	D

4. I dipendenti che in atto rivestano profili professionali soggetti a trasformazione assumono, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni contrattuali, il nuovo corrispondente profilo professionale secondo le risultanze dell' allegato "C".
5. Si applica ai titolari dei posti soggetti a trasformazione quanto previsto dal 7° comma dell'art. 157 del Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.P. n. 61 del 24.4.2002.

Art. 29
DISPOSIZIONI FINALI

1. I rapporti di lavoro con il personale in servizio presso i Licei Linguistici Provinciali sono regolati contrattualmente. Si applicano a tali rapporti gli articoli 2 e 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 61 del 24.4.2002.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di regolamentazione delle attività scolastiche didattiche, extradidattiche ed in materia organizzativa degli Istituti Provinciali, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 16.4.94, n. 297 e successive modifiche.
3. In conformità a quanto stabilito dal punto 6 della Deliberazione del C.P. n. 10 del 24.2.99, sarà successivamente valutata con apposito provvedimento l'opportunità di modificare la dotazione organica dei Licei Linguistici Provinciali prevedendo, in luogo del profilo di Responsabile Amministrativo, quello di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, così come previsto per il comparto Scuola.
4. Dalla data di esecutività del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) il Regolamento di Gestione del Liceo Linguistico Provinciale "A.Lincoln" di Enna e del Liceo Linguistico Provinciale "M.L.King" di Agira, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 27 aprile 1994, come successivamente integrato e modificato;
 - b) la pianta organica dei Licei Linguistici Provinciali approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 27 aprile 1994, come successivamente integrata e modificata;
 - c) ogni altro atto o regolamento provinciale incompatibile con il presente Regolamento.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE, AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 14

A- TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità

1) Per il *superamento di un concorso*, per titoli ed esami, o *di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità*, o il *conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.)* relativo alla medesima classe di concorso relativamente alla quale si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei 36 *punti* vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	<i>punti 12 ;</i>
per il punteggio da 60 a 65	<i>punti 15 ;</i>
per il punteggio da 66 a 70	<i>punti 18 ;</i>
per il punteggio da 71 a 75	<i>punti 21 ;</i>
per il punteggio da 76 a 80	<i>punti 24 ;</i>
per il punteggio da 81 a 85	<i>punti 27 ;</i>
per il punteggio da 86 a 90	<i>punti 30 ;</i>
per il punteggio da 91 a 95	<i>punti 33 ;</i>
per il punteggio da 96 a 100	<i>punti 36 .</i>

Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori (2) *punti 30 .*

2) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti: *punti 24 .*

B - SERVIZIO DI INSEGNAMENTO

E' valutabile il solo servizio relativo alla classe di concorso per la quale si chiede l'inserimento in graduatoria

Sono attribuiti :

1) per il *servizio di insegnamento* in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie diverse dai Licei Linguistici Provinciali di Enna e Agira, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno, (3)

per ogni anno punti 12 ;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2 .

2) per il *servizio di insegnamento* prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, *diversi dai Licei Linguistici Provinciali di Enna e Agira*, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:

per ogni anno punti 6 ;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1 .

3) per il *servizio di insegnamento* prestato presso i Licei Linguistici Provinciali di Enna e Agira ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e con esclusione di quello valutabile ai sensi del successivo punto 4), fino ad un massimo di punti 24 per ciascun anno:

per ogni anno punti 24 ;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 4 .

4) per il *servizio di insegnamento* effettivamente prestato negli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 presso i Licei Linguistici Provinciali di Enna e Agira per i soli insegnamenti relativi ai posti per i quali si procede alle assunzioni, fino ad un massimo di punti 36 per ciascun anno(4):

per ogni anno punti 36 ;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 6 .

C - ALTRI TITOLI

Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30:

1) per i *titoli di studio* di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso

Per ogni titolo punti 3 .

2) per il *superamento di altri concorsi*, per esami e titoli, per *altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità*, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso, (5)

Per ogni titolo punti 3 .

3) per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:(6)

Per ogni titolo punti 3 .

NOTE

- (1) I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Ai candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.
Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a *sessioni riservate di esame* deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
- (2) Il punteggio aggiuntivo va assegnato solo all'abilitazione conseguita e certificata dalla S.S.I.S. e non alle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39 del 30.1.1998.
Tale punteggio esclude, relativamente Ai due anni accademici di durata del corso, l'attribuzione di alcun punteggio per servizi di insegnamento. A tal fine, il candidato che richiede l'attribuzione dei 30 punti per l'abilitazione S.S.I.S. dovrà autocertificare la data di inizio e termine dei corsi di specializzazione svolti nelle S.S.I.S. medesime.
Al candidato che abbia prestato servizio di insegnamento durante la frequenza del corso di abilitazione S.S.I.S. verrà attribuito solo il punteggio più favorevole tra quello relativo all'abilitazione S.S.I.S. e quello relativo al servizio prestato nel contempo.
- (3) Il servizio prestato nelle *scuole militari*, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale.
Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate *formalmente scuole paritarie* (legge n. 62 del 10 marzo 2000), a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.
- (4) Ai fini dei successivi aggiornamenti delle graduatorie, il punteggio di cui alla lettera B - 4 continuerà ad essere riconosciuto con riferimento al solo servizio di insegnamento prestato negli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002.
Il servizio prestato per l'insegnamento in lingua veicolare straniera o per l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap presso i Licei Linguistici Provinciali sarà, in ogni caso valutato ai sensi della lettera B - 3, anche se prestato negli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, in quanto non si tratta di insegnamenti relativi ai posti per i quali si procede alle assunzioni.
Il punteggio di cui alla lettera B - 4 è attribuito solo in relazione al servizio effettivamente prestato, purché esso sia conseguito ad un incarico relativo ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e non sia cessato anticipatamente a seguito di dimissioni volontarie del docente. In mancanza di tali requisiti, il servizio viene valutato ai sensi della lettera B - 3.
- (5) Non sono valutabili le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti.
Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.
- (6) La valutazione di cui al punto **C - 3)** è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto **A - 2).**

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE VALIDE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE E PER LE GRADUATORIE DI ISTITUTO (ART.15).

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso relativa alla graduatoria per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio:

- punti 12
- più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
- più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITA'

1) Per il possesso dell'abilitazione relativa alla classe di concorso cui si riferisce la graduatoria per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36.

Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti:

- punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59
- punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
- punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
- punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
- punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
- punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
- punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
- punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
- punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

- 2) In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30.

Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possenga entrambi i titoli sopra elencati.

- 3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso relativa alla graduatoria per cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che, pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella.

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.

D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12:

- 1) Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

punti 3

- 2) Dottorato di ricerca:

punti 4 per ogni anno di durata legale del corso;

- 3) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati:

punti 1, 5 per ogni anno di durata legale del corso

- 4) Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:
punti 1,5 per ogni anno di durata della borsa di studio.

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.

E) TITOLI DI SERVIZIO

- 1) **Prima fascia: servizio specifico effettivamente prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna nel corso degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002**

Per lo specifico servizio di insegnamento effettivamente prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna nel corso degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 e riferito ad insegnamenti relativi ai posti per i quali si procede alla formazione delle graduatorie, *purché esso sia conseguito ad un incarico relativo ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e non sia cessato anticipatamente a seguito di dimissioni volontarie del docente:*

per ogni anno: punti 36

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 6 (fino a un massimo di punti 36 per ciascun anno scolastico);

- 2) **Seconda fascia: servizio specifico prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna nel corso di anni scolastici diversi da quelli di cui al punto 1):**

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione e prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna nel corso di anni scolastici diversi da quelli di cui al punto 1):

per ogni anno: punti 24

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 24 per ciascun anno scolastico);

- 3) **Terza fascia:**

- a) servizio non specifico prestato presso i Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna**

Per il servizio di insegnamento non specifico prestato in relazione a classi di concorso diverse presso gli stessi Licei Linguistici Provinciali gestiti dalla Provincia Regionale di Enna:

b) servizio specifico in scuole statali o equiparate

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute:

per ogni anno: punti 12

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

4) Quarta fascia: servizio non specifico in scuole statali o equiparate

Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato presso:

- a) Scuole materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
- b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
- c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute
- d) Istituzioni convittuali statali

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

5) Quinta fascia: altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

- a) Scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 4);
- b) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
- c) Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
- d) Accademie;
- e) Conservatori;
- f) Scuole presso amministrazioni statali;
- g) Scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

1. Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo,

maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2. Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
3. Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
4. Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di sesta fascia.
5. Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di sesta fascia.
6. Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell'insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio di quarta fascia.
7. Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
8. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
9. I servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come servizi di quinta fascia.
10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo. Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di terza fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di quarta fascia in eventuali altre graduatorie. Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.
11. Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di terza fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di quarta fascia per le altre graduatorie. Se prestato presso i Licei Linguistici Provinciali di Enna e Agira, lo stesso servizio è rispettivamente valutato come di seconda e terza fascia.
12. Il servizio prestato per l'insegnamento in lingua veicolare straniera presso i Licei Linguistici Provinciali è valutato come servizio di seconda fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al

servizio medesimo; è valutato come servizio di terza fascia per le altre graduatorie.

13. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del Decreto Legislativo n. 297/94.
14. I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di quinta fascia.
15. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti statali è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento statale vigente.
17. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento statale, sono valutati come servizi di quarta fascia.
18. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

REQUISITI DI ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI

MEMBRI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NEI CONCORSI PUBBLICI E PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' DEI LAVORATORI DI CATEGORIA B AVVIATI TRA GLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

PROVE SELETTIVE E INDICI DI RISCONTRO PER L'ASSUNZIONE NELLA CATEGORIA B TRAMITE UFFICIO DI COLLOCAMENTO

DIRIGENZA

Dirigente Scolastico (Capo d'Istituto)

- a) Titoli di accesso come da art.21 del Regolamento
- b) Composizione della Commissione di concorso: 4 componenti scelti dall'elenco A1L

CATEGORIA D

Docente Laureato

Concorso pubblico per soli titoli disciplinato dall'art. 14 del Regolamento.

Responsabile Amministrativo

- a) Titolo di accesso: Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente per legge, ovvero di una delle seguenti lauree specialistiche istituite ai sensi del D.M. 28.11.2000 (G.U. n.18 del 23.1.2001): Giurisprudenza (classe 22/S); Scienze della Politica (classe 70/S); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (classe 71/S); Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S).
- b) Limitatamente all'accesso dall'interno il requisito di cui alla lett. a) può essere sostituito, unitamente al possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno al profilo di Coordinatore Amministrativo, dall'anzianità nello stesso profilo non inferiore a 2 anni.
- c) 4 componenti elenco A1L

CATEGORIA C

Docente Diplomato

Concorso pubblico per soli titoli disciplinato dall'art. 14 del Regolamento.

Coordinatore Amministrativo

- a) Diploma di scuola media superiore.
- b) Per i posti destinati a copertura mediante progressione verticale ai sensi dell'Allegato E al Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi il requisito di cui alla lett. a) può essere sostituito dal titolo di studio del Diploma di scuola media inferiore. Per la partecipazione a tali selezioni la prescritta anzianità di servizio deve essere maturata nel profilo di Assistente Amministrativo o nel corrispondente profilo del precedente ordinamento.

Coordinatore Tecnico

- c) 4 componenti elenco A1
- a) Diploma di scuola media superiore.
- b) Per i posti destinati a copertura mediante progressione verticale ai sensi dell'Allegato E al Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi il requisito di cui alla lett. a) può essere sostituito dal titolo di studio del Diploma di scuola media inferiore. Per la partecipazione a tali selezioni la prescritta anzianità di servizio deve essere maturata nel profilo di Assistente Tecnico o nel corrispondente profilo del precedente ordinamento.
- c) 4 componenti elenco A1.

CATEGORIA B

Assistente Amministrativo

- a) Diploma di scuola media inferiore.
- b) Prova pratica selettiva diretta ad accertare l' idoneità all'esercizio delle mansioni relative al profilo professionale. La prova pratica avrà durata predeterminata e sarà sostenuta dinanzi ad una commissione composta da 4 membri ritenuti esperti in relazione al contenuto della prova stessa.
- c) Per i posti destinati a copertura mediante progressione verticale ai sensi dell'Allegato E al Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi la prescritta anzianità di servizio deve essere maturata nel profilo di Collaboratore Scolastico o nel corrispondente profilo del precedente ordinamento.
- d) Indice di riscontro: esecuzione della prova a perfetta regola d'arte.

Assistente Tecnico

- a) Diploma di scuola media inferiore.
- b) Prova pratica selettiva diretta ad accertare l' idoneità all'esercizio delle mansioni relative al profilo professionale. La prova pratica avrà durata predeterminata e sarà sostenuta dinanzi ad una commissione composta da 4 membri ritenuti esperti in relazione al contenuto della prova stessa.
- c) Per i posti destinati a copertura mediante progressione verticale ai sensi dell'Allegato E al Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi la prescritta anzianità di servizio deve essere maturata nel profilo di Collaboratore Scolastico o nel corrispondente profilo del precedente ordinamento.
- d) Indice di riscontro: esecuzione della prova a perfetta regola d'arte.

CATEGORIA A

Collaboratore Scolastico

Titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo